

MODIFICA DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEI PRODOTTI DOP O IGP Indicazioni operative

1. Quale procedura devo seguire per richiedere una modifica del disciplinare?

Una domanda di modifica di un disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP già riconosciuto, deve seguire una procedura regionale, nazionale e comunitaria quasi identica a quella necessaria per la richiesta di registrazione di una nuova denominazione.

La domanda di modifica deve essere inviata contestualmente alla Regione e al Ministero, insieme alla documentazione prevista dal Decreto ministeriale 21 maggio 2006, art.4.

E' opportuno evidenziare che, in assenza di un Consorzio di tutela riconosciuto dal MIPAAF sulla base della L 526 (vedi punto 2) o nel caso in cui oggetto di modifica sia la zona di produzione, prima di inviare la richiesta alla Commissione Europea il Ministero potrà convocare la riunione di Pubblico Accertamento sul territorio con tutti i soggetti potenzialmente interessati da tale modifica.

NB: Nella Regione del Veneto l'Unità Operativa Qualità conoscenze e innovazioni agroalimentari: è a supporto dei produttori per una verifica preliminare della documentazione, PRIMA dell'invio ufficiale della richiesta al Ministero e alla Regione stessa. Si consiglia pertanto di contattare detta Unità prima di iniziare la revisione della documentazione:

UO Qualità conoscenze e innovazioni agroalimentari:- telefono: 041.2795529 - 5429 email: giorgio.trentin@regione.veneto.it - gianomar.bison@regione.veneto.it

2. Chi può presentare domanda di modifica?

La domanda di modifica di un disciplinare può essere richiesta:

- a) dal Consorzio di tutela incaricato dal Ministero ai sensi dell'art.14 comma15 della L.526/99; o, *in sua assenza*;
- b) dai soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP o IGP che rappresentino almeno il **51%** della produzione controllata/certificata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva nonché una percentuale pari al **30%** delle imprese coinvolte nella produzione.

3. Come dimostro la rappresentatività?

In assenza di un Consorzio riconosciuto dal MIPAAF, il gruppo di produttori che vuole modificare il disciplinare deve dimostrare di essere rappresentativo della denominazione. Tale gruppo deve pertanto richiedere all'organismo di controllo (OdC) l'attestazione della rappresentatività, allegando l'elenco dei produttori e/o trasformatori che intendono chiedere la modifica del disciplinare. Tale rappresentatività viene calcolata dall'OdC come percentuale di prodotto DOP/IGP dei richiedenti sul prodotto DOP o IGP controllato/ certificato in totale. La rappresentatività deve essere calcolata su una o più categorie di "produttori e utilizzatori" (Art. 4 DM 61413 del 12 aprile 2000) a seconda delle diverse filiere:

- a) "caseifici nella filiera formaggi";
- b) "produttori nella filiera ortofruttili e cereali non trasformati";
- c) "imprese di lavorazione nella filiera ortofruttili e cereali trasformati";
- d) "olivicoltori nella filiera oli";
- e) "allevatori e macellatori nella filiera carni fresche";
- f) "imprese di lavorazione nella filiera preparazioni carni";
- g) "preparatori nella filiera prodotti panetteria".

L'attestazione di rappresentatività redatta dall'OdC, dovrà essere allegata alla documentazione da inviare alla Regione e al MIPAAF per la richiesta di modifica.

4. Quali documenti devo allegare ad una domanda di modifica?

Nel fascicolo che verrà presentato ufficialmente e contestualmente sia alla Regione, sia al Ministero, dovranno esserci i seguenti documenti:

- a) Una **note di richiesta** con la quale il presidente del Consorzio di tutela incaricato dal MIPAAF, oppure un gruppo di produttori, richiedono la modifica del disciplinare. Tale richiesta nel caso del Consorzio incaricato dal MIPAAF, deve essere accompagnata dalla **delibera dell'assemblea** che incarica il Presidente a richiedere la modifica; nel caso invece dei gruppi di produttori, deve invece essere allegato **l'elenco dei produttori** con accanto la firma di ciascuno e **l'attestazione delle rappresentatività** redatta dall'OdC, di cui al punto 2.2.;
- b) i seguenti tre documenti (come riportati negli allegati 1, 2, 3):

- 1) il **Disciplinare di produzione**, sia nella versione di testo in tre colonne, sia con il testo finale consolidato (vedi allegato 1);
 - 2) il **Documento Unico** consolidato (vedi allegato 2);
 - 3) la **Scheda Domanda Modifica** (vedi allegato 3);
- c) una relazione tecnico-scientifica, se del caso, che evidenzia come le modifiche richieste siano favorevoli e migliorative per la qualità del prodotto per i produttori e/o per i consumatori e non modificano né danneggiano la qualità del prodotto finale, né il legame con la zona geografica.

5. Come modifico il DISCIPLINARE DI PRODUZIONE?

Per effettuare la modifica, deve essere recuperato il disciplinare attualmente in vigore, pubblicato a suo tempo in Gazzetta Ufficiale repubblica italiana e presente sul sito del Ministero: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3338>.

La modifica del testo va fatta dividendo la pagina in 3 colonne: nella prima va inserito il testo originale; nella seconda il nuovo testo; nella terza per ogni modifica, deve essere spiegata la motivazioni che giustifica tale richiesta di modifica.

Qualunque variazione al testo attuale va evidenziata: tutte le eliminazioni nel vecchio testo vanno barrate in rosso; ogni nuova introduzione nel testo centrale va scritta con testo blu sottolineato.

Eventuali pezzi di testo che vengono spostati da un paragrafo all'altro, restano in nero, eventualmente barrato, e viene segnalato nella terza colonna da dove è stato preso o dove è stato spostato. Si evidenzia che tutti gli elementi presenti nel disciplinare vigente devono essere presenti anche nel nuovo testo e qualunque eliminazione o aggiunta va motivata ed evidenziata. Qualora il disciplinare attuale abbia una struttura diversa da quanto riportato in allegato 1 Schema per il disciplinare di produzione – perché probabilmente approvato sulla base del Reg. CEE 2081/1992, il **TESTO DEL DISCIPLINARE DEVE ESSERE RIFORMULATO** come riportato in allegato 1.

Per la compilazione dei contenuti, si consiglia di leggere anche le indicazioni riportate in allegato 2 Come modificare il Documento Unico.

6. In quali casi devo modificare anche il DOCUMENTO UNICO?

Il Documento Unico riassume alcuni aspetti chiave del disciplinare di produzione; pertanto deve essere modificato qualora:

- a) le informazioni modificate nel disciplinare, siano presenti anche nel Documento Unico o nella Scheda riepilogativa pubblicati a suo tempo sulla GUCE (oggi Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea);
- b) qualora le modifiche non siano comprese fra quelle considerate "minori".

7. Cosa sono le "modifiche minori" e cosa comportano?

Le seguenti casistiche sono considerate **modifiche minori** e godono di una procedura comunitaria semplificata in quanto vengono direttamente approvate o respinte dalla Commissione, senza dover attendere la procedura di opposizione.

Una modifica è considerata minore quando:

- a) non include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;
- b) non si riferisce a caratteristiche essenziali tali da modificare le peculiarità qualitative chimico-fisiche o organolettiche del prodotto;
- c) non riguarda la zona geografica delimitata;
- d) non altera il legame fra le caratteristiche del prodotto e le peculiarità della zona di produzione;
- e) non rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime;
- f) non riguardano elementi già presenti nel Documento unico o nella Scheda riepilogativa.

8. Come modifico il Documento Unico?

Per tutti gli altri casi di modifiche "non minori", il Documento Unico modificato dovrà invece essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e, in linea generale, dovrà essere:

- autoportante e non far alcun riferimento ad allegati, disciplinare o altri documenti, regolamenti di associazioni o consorzi, a norme nazionali o dell'Unione Europea;
- assai preciso e concreto e non molto lungo (35 pagine);
- privo di descrizioni a carattere soggettivo e impreciso, come "delizioso", "perfetto", "gustoso", "bello", nonché le esagerazioni e i superlativi non scientifici: "migliore", "più ricercato", ecc.

Per effettuare la modifica, deve essere recuperato il Documento Unico o la Scheda Riassuntiva pubblicati a suo tempo dalla Commissione nel sito:

<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.

La proposta di Documento Unico, modificato, deve essere compilata nel format della Commissione e presentata nella versione che i produttori ritengono definitiva (vedi allegato 2 Documento Unico).

Si ritiene tuttavia che anche per modificare il Documento unico, possa risultare utile rivedere il testo in tre colonne (prima colonna testo originario, seconda colonna nuovo testo, terza colonna motivazioni), come per il disciplinare, in quanto permette di tenere traccia di tutte le modifiche e ricordare le relative motivazioni.

In allegato 2 è presente una bozza di **linea guida per la compilazione del Documento Unico** che riprende le Linee guida della Commissione Europea. Si evidenzia che tale guida è solo uno strumento di aiuto alla compilazione e non possiede valore giuridico né fornisce garanzie di esito positivo nelle istanze di registrazione di una denominazione, poiché soltanto le disposizioni del regolamento e le altre normative UE sono vincolanti.

Vedi: **Allegato 2 -Schema per la proposta di Documento Unico**

9. Come compilo la Scheda DOMANDA DI MODIFICA?

Anche la scheda Domanda di modifica, che verrà pubblicata nella GUUE, deve essere compilata seguendo il modulo previsto dal regolamento (allegato 3). In tale scheda deve essere riportata, per ogni modifica del disciplinare, la motivazione che giustifica tale modifica.

Risulta importante che, per ogni modifica, emerga l'interesse dei produttori, e/o per consumatori e le eventuali ripercussioni positive per il prodotto o per la denominazione.

Vedi: **Allegato 3 -Schema per la Domanda di modifica.**